

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SEZIONE “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Visti	gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
tenuto conto	della Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
tenuto conto	della direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
tenuto conto	della direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy conparticolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
vista	la direttiva MIUR n.1455/06;
visto	il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
tenuto conto	delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015
visti	gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
visti	gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
vista	la Legge n.71/2017

Allo scopo di prevenire i sopracitati comportamenti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c) si rivolge a partner ed organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- a) promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- b) prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- c) promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- d) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole e sicura.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- a) pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti ed all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e ricerca dei valori di convivenza civile;
- b) favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- c) fa rispettare il regolamento interno sull'uso concordato dei cellulari per fini didattici (BYOD) e sulla loro assoluta assenza in tutte le altre situazioni non previste.

5. IL DOCENTE:

- a) intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di *internet*;
- b) valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. GLI ALUNNI:

- a) sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- b) rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- c) si impegnano a seguire le regole basilari del rispetto anche quando sono in rete sia a scuola che a casa;
- d) sono preventivamente ammoniti sul fatto che l'acquisizione, mediante *devices* elettronici, di immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, e comunque previo consenso del docente, all'interno della scuola o durante le attività didattiche è sanzionabile e soggetto a denuncia alle autorità di polizia, soprattutto se ne consegue la divulgazione senza il consenso dei soggetti ripresi o registrati;
- e) durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare i cellulari, i giochi elettronici ed i riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, e comunque previo consenso del docente.

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**:

1. *mancato rispetto delle netiquette*: in ambito **informatico** il termine Netiquette (o "Internetnetiquette") viene utilizzato per riferirsi a tutta quella serie di norme e regole di comportamento che non sono imposte per legge, ma che spettano alla buona coscienza di ciascun utente su internet;
2. *flaming*: litigi *onlinenegli* spazi pubblici *dei social network* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
3. *harassment*: se il *flaming* è un attacco tipico dei social pubblici, l'*harassment* (che significa molestia) è la stessa cosa ma fatta sui social nei canali privati, anche in una *chat* chiusa tra i due attori;
4. *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
5. *denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali *newsgroup*, *blog*, *forum* di discussione, messaggistica immediata, siti *internet*, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
6. *outing and trickery*: una forma di *cyberbullismo* attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (*outing*) di un coetaneo (SMS, Chat, etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un *blog* e/o diffonderle in rete anche attraverso e-mail. In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l'inganno (*trickery*), "l'amico" a condividere *online* segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali);
7. *impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'*account* di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
8. *esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività *on line*.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare per iscritto, utilizzando la modulistica presente nell'apposito spazio dedicato del sito scolastico all'indirizzo email scuola@istruzione.it, al Dirigente Scolastico i casi di *bullismo* e di *cyberbullismo* di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: - "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. - comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]". Si sottolinea come l'Ammonimento per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di polizia sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e danno quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e per tanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dell'Operatore Psicopedagogico Territoriale per attività di ascolto, *counseling* ed orientamento verso le figure professionali preposte per il sostegno psicologico delle vittime di bullismo e/o cyberbullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

INFRAZIONI E ATTIVITÀ SANZIONATORIE

I provvedimenti disciplinari hanno valore educativo.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e sono inflitte secondo il principio della gradualità.

Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro QUINDICI giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro DIECI giorni.

BULLISMO

N°	Infrazione	Sanzione	Organo o figura competente a somministrare la sanzione
1	Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo	Ammonizione scritta e rientro in classe solo se accompagnato dal genitore.	docenti del Consiglio di classe.
2	Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a sette giorni. Esclusione da visite guidate, attività del gruppo sportivo e viaggi di istruzione.	Consiglio di classe.
3	Recidiva nei comportamenti di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalla scuola per un periodo fino a QUINDICI giorni. Esclusione da visite guidate, attività del gruppo sportivo e viaggi di istruzione.	Consiglio di classe

CYBERBULLISMO

N°	Infrazione	Sanzione	Organo o figura competente a somministrare la sanzione
1	violazione della <i>Netiquette</i>	richiamo verbale	Coordinatore di classe
2	Intrusione nella rete della scuola e suo uso improprio (pornografia, giochi online, cyberbullismo, etc...) o compromissione	Segnalazione alla famiglia, denuncia alla Polizia Postale	Dirigente Scolastico

3	Flaming	Richiamo scritto, segnalazione alla famiglia, lettera di scuse alla comunità <i>on line</i> coinvolta	Dirigente Scolastico
4	Harassment	Richiamo verbale, segnalazione alla famiglia	Coordinatore di classe
5	Denigrazione	Lettera di scuse alla vittima	Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico
6	Cyberstalking	Consiglio disciplinare e sospensione dalle lezioni fino a sette giorni.	Consiglio di classe.
7	Esclusione	Richiamo scritto	Coordinatore di classe
8	Outing and trickery	Consiglio disciplinare e sospensione dalle lezioni fino a sette giorni.	Consiglio di classe
9	Impersonification	Segnalazione alla Polizia Postale	Dirigente Scolastico